

ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE

**SCIENTIFICA PER PROGETTAZIONE DEI PROCESSI E
DEGLI STRUMENTI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO
DEL SETTORE TURISTICO REGIONALE PER IL SITO
WEB VISITPIEMONTE.COM**

TRA

**IL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TORINO** (di seguito DIPARTIMENTO), con sede legale in
Torino, Corso Svizzera 185, 10149, C.F.: 80088230018, P.IVA
02099550010 rappresentato dal Direttore Prof. Guido Boella,
nato a Volterra (PI) il 04 Agosto 1969, autorizzato alla stipula
della presente convenzione con delibera del Consiglio di
Dipartimento di Informatica del 23 ottobre 2019, domiciliato
per la carica presso la sede del medesimo;

E

Destination Management Organization Turismo Piemonte Scrl (di
seguito DMO Piemonte), con sede legale in Torino, via Bertola
34, CAP 10124, P. IVA/C.F.:03693360019 rappresentata da
Mariagrazia Pellerino, nata a Torino, il 20/08/1958, con la
carica di Amministratore Unico, domiciliato per la carica
presso la sede del medesimo, autorizzata alla stipula del
presente accordo;

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e
congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- Con deliberazione del 21/01/2019 il Dipartimento e l'Ente hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione scientifica della durata di 36 mesi "Accordo Quadro";
- il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- in applicazione a quanto previsto nell'accordo quadro le Parti possono stipulare una convenzione specifica con il singolo dipartimento interessato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il Dipartimento si impegna a fornire un'attività di Ricerca/consulenza a favore di DMO, ai sensi del "Regolamento fondi commesse esterne 2015" D.R. 4046/2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, in vigore dal 1° gennaio 2016.

L'attività di ricerca/consulenza ha per oggetto la Progettazione dei processi e degli strumenti innovativi per

lo sviluppo del settore turistico regionale per il sito web
visitpiemonte.com.

L'attività, che verrà svolta anche per il tramite di personale
esterno all'Ateneo, avverrà senza alcun vincolo di
subordinazione tra le Parti.

Art. 2 - Impegni del Dipartimento

Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività riportate
in dettaglio nell'accordo quadro, e in particolare:

- realizzazione di un servizio di erogazione e fruizione
di buoni sconto per attività turistiche, attraverso la
tecnologia BLOCKCHAIN, sulla piattaforma web
visitpiemonte.com.
- realizzazione di un servizio di registrazione e
autenticazione degli utenti per la piattaforma web
visitpiemonte.com

Art. 3 - Impegni dell'Ente

DMO si impegna a collaborare allo svolgimento delle attività
di cui sopra.

Art. 4 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Per l'attività oggetto del presente accordo l'DMO e il
Dipartimento metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi,
i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico,
nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento delle
attività e per gli incontri di ricerca.

Art. 5 - Regime dei risultati della ricerca - diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le due Parti, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e di attenersi alle politiche di *authorship* riconosciute a livello internazionale.

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.

Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si

possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo; In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.

L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Art. 6 - Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica come proprio referente e responsabile scientifico il Prof. Claudio SCHIFANELLA.

L'eventuale sostituzione dei responsabili dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Art. 7 - Durata della convenzione

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua stipula con firma delle Parti e avrà la durata di 1 anno.

Art. 8 - Corrispettivo

A fronte del completamento delle attività di cui all'art. 2 e esplicitate nell'accordo quadro, DMO si impegna a corrispondere al Dipartimento un compenso di 30.000,00 € +

I.V.A. di legge.

La somma dovuta sarà liquidata in 1 (una) tranche entro il 31/12/2019, previa emissione di regolare fattura da parte del Dipartimento, corredato da una rendicontazione finanziaria. Il versamento potrà essere effettuato sul c/c del Dipartimento (IBAN: : IT19F0306909217100000460189).

Art. 9 - Uso dei segni distintivi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualm utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.

Art. 10 - Oneri

Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.

Art. 11 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e di DMO.

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei

confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art.12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività

precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il

Dipartimento di Informatica è l'Università degli Studi di Torino, con sede in via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unito.it. Il titolare del trattamento dei dati per DMO è DMO stesso, in persona del suo legale rappresentante. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: segreteria.direzione@visitpiemonte-dmo.org. Il Responsabile della protezione dei dati personali - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: privacydmo@visitpiemonte-dmo.org

Art. 14 - Controversie

Si fa riferimento all'accordo quadro.

Art. 15 - Registrazione, spese di bollo e firma

Il presente Accordo è soggetta:

- 1) a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente;
- 2) La presente convenzione è assoggettata a imposta di bollo fin dall'origine, dovuta su unico esemplare digitale, e sarà assolta in modo VIRTUALE (Art.15 del DPR n. 642 del 26/10/1972) da parte dell'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75);

la parte dovuta dall'Ente sarà rimborsata al Dipartimento.

La stessa sarà sottoscritta digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art.21 del D.lg. 82 del 7/03/2005 aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e la condivideranno tramite PEC (per il Dipartimento: dipinfo@pec.unito.it

per DMO: dmopiemonte@legalmail.it.)

La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Torino, li 30/10/2019

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Il Direttore del Dipartimento di Informatica

Prof. Guido BOELLA

La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione

Dott.ssa Antonella TROMBETTA

Per presa visione/accettazione il Resp. Scientifico

Prof. Claudio SCHIFANELLA

DMO Piemonte Scrl

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Mariagrazia PELLERINO

firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 d.lgs. 82/2005